

OPERAZIONI STRAORDINARIE

La liquidazione della società semplice è tassata in capo ai soci?

di **Ennio Vial**



La **liquidazione della società semplice** è un tema che ha da sempre angustiato i soci, in quanto l'[articolo 20 bis Tuir](#) dispone che *“Ai fini della determinazione dei redditi di partecipazione compresi nelle somme attribuite o nei beni assegnati ai soci o agli eredi, di cui all'articolo 17, comma 1, lettera l), si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 47, comma 7, indipendentemente dall'applicabilità della tassazione separata”*.

L'[articolo 47, comma 7, Tuir](#), scritto per le **società di capitali** prevede espressamente che: *“Le somme o il valore normale dei beni ricevuti dai soci in caso di recesso, di esclusione, di riscatto e di riduzione del capitale esuberante o di liquidazione anche concorsuale delle società ed enti costituiscono utile per la parte che eccede il prezzo pagato per l'acquisto o la sottoscrizione delle azioni o quote annullate”*.

Pertanto, applicando letteralmente la norma, la **liquidazione della società semplice** potrebbe determinare un presupposto impositivo in capo ai soci, ogni qualvolta **viene assegnato un importo superiore al loro costo fiscalmente riconosciuto**.

Chiariamo meglio con un **esempio**.

Si supponga che i soci (ipotizzando per semplicità di effettuare un conteggio cumulativo) abbiano **apportato nella società semplice la somma di euro 100**. Il **costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione risulta essere pari a euro 100**. Si ipotizzi, a questo punto, che si verifichino le seguenti casistiche:

Caso a): la **società semplice acquista un immobile** che viene **venduto prima del decorso del quinquennio**;

Caso b): la **società semplice acquista un immobile** che viene **venduto oltre il decorso del quinquennio**;

Caso c): la **società semplice acquista una partecipazione** che viene alienata con assoggettamento della plusvalenza alla **tassazione sostitutiva del 26%**;

Caso d): la **società semplice acquista una partecipazione** che viene alienata **senza emersione della plusvalenza** in quanto la società semplice ha provveduto a **rivalutare** le quote pagando l'imposta straordinaria dell'11%;

Caso e): la società semplice **acquista un'opera d'arte che rivende realizzando un utile**.

Si supponga, inoltre, che in tutti questi casi il **prezzo di vendita** sia 150 euro e che l'utile sia quindi di euro 50.

Il **caso a)** non presenta particolari complessità, in quanto, **essendo la cessione dell'immobile imponibile**, la **società semplice imputerà il reddito di 50 euro nel quadro H dei soci**, che vedranno **aumentare il loro costo fiscalmente riconosciuto da euro 100 a euro 150**, ai sensi dell'[articolo 68, comma 6, Tuir](#).

Nel **caso b)** invece, **trattandosi di una vendita esente da tassazione**, la **società semplice non avrà alcun reddito da imputare ai soci nel quadro H**, per cui il loro costo fiscalmente riconosciuto rimane pari a **100 euro**.

Un'interpretazione letterale dell'[articolo 20 bis Tuir](#) porterebbe a ritenere che la differenza tra 150 (somma attribuita dalla società) e 100, costo storico, **sia da assoggettare a tassazione**.

Fortunatamente, le [risposte agli interpelli n. 689/E e 691/E del 08.10.2021](#), hanno escluso la **tassazione in capo al socio**.

Nel **caso c)**, nonostante la **plusvalenza sia soggetta alla tassazione sostitutiva del 26%**, non si verifica alcun aumento del costo fiscalmente riconosciuto del socio, in quanto **non vi è alcuna imputazione del reddito nel quadro H**. Infatti, la **liquidazione dell'imposta del 26% avviene direttamente da parte della società semplice**.

Le due risposte agli interpelli citate in precedenza **escludono la tassazione del socio anche in questo caso**.

Nel **caso d)** il **pagamento dell'imposta straordinaria avviene da parte della società semplice** per cui si pongono i medesimi problemi evidenziati al precedente punto c). L'**esclusione da tassazione dei soci**, tuttavia, è stata espressamente prevista dalla [risposta all'interpello n. 754 del 28.10.2021](#) (rivalutazione e cessione).

Il **caso e)**, da ultimo, riguarda l'ipotesi dell'**opera d'arte** che viene ceduta **senza emersione di un reddito imponibile** in quanto si ipotizza che si tratti di un'operazione inquadrabile come **mera dismissione patrimoniale**. La casistica presenta le medesime criticità e, ovviamente, la **medesima soluzione prospettata nel caso b)**, relativo alla cessione ultra quinquennale

dell'immobile.